

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 2025)**

L'anno duemilaventicinque, il giorno di martedì ventotto del mese di ottobre, alle ore 14.37 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 1) ROCCA FRANCESCO | <i>Presidente</i> | 7) PALAZZO ELENA | <i>Assessore</i> |
| 2) ANGELILLI ROBERTA | <i>Vicepresidente</i> | 8) REGIMENTI LUISA | " |
| 3) BALDASSARRE SIMONA RENATA | <i>Assessore</i> | 9) RIGHINI GIANCARLO | " |
| 4) CIACCIARELLI PASQUALE | " | 10) RINALDI MANUELA | " |
| 5) GHERA FABRIZIO | " | 11) SCHIBONI GIUSEPPE | " |
| 6) MASELLI MASSIMILIANO | " | | |

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Baldassarre, Palazzo e Rinaldi.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Regimenti e Righini.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Ciacciarelli, Ghera, Maselli e Schiboni.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Ciacciarelli.

(O M I S S I S)

Entrano nell'Aula gli Assessori Schiboni e Ghera.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula il Presidente.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Maselli.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 974

Oggetto: Approvazione degli Schemi di Accordo tra la Regione Lazio e il Comune di Sabaudia (LT) e tra la Regione Lazio e il Comune di San Felice Circeo (LT) per l'affidamento della procedura tecnico-amministrativa di *screening* di valutazione di incidenza semplificato mediante Verifica di Corrispondenza di interventi pre-valutati in applicazione delle Linee guida regionali per la valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022)

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e pesca, Parchi e foreste;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, recante *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. e in particolare l'art. 2 relativo alle attività di indirizzo e attività di gestione;

VISTO il regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5 *“Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”*, ai sensi del quale è stata soppressa, tra le altre, la Direzione regionale “Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi” e istituita la Direzione regionale “Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale”, che stabilisce altresì che l'operatività delle nuove direzioni decorre dalla data di sottoscrizione dei contratti dei rispettivi Direttori;

PRESO ATTO della Direttiva del Direttore generale prot. n. 474509 del 28/04/2025 con la quale, in attuazione della riorganizzazione dell'apparato amministrativo di cui al citato regolamento regionale n. 5/2025, tra le altre cose si dispone il transito dell'Area “Protezione e gestione della biodiversità” dalla soppressa Direzione regionale “Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi” alla Direzione regionale “Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale” senza modifiche di competenze, personale e declaratoria;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 478 del 26/06/2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale” al Dott. Paolo Alfarone;

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione regionale “Personale, enti locali e sicurezza” n. G08758 del 09/07/2025 *“Assegnazione del personale della Direzione regionale Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale”*;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G08906 del 10/07/2025 *“Organizzazione della Direzione regionale ‘Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale’”* con cui, tra le altre cose, si dispone che la declaratoria delle funzioni dell'Area “Protezione e gestione della biodiversità” comprenda la gestione dell'attuazione delle Direttive europee 92/43/CEE del 21/05/1992 e 2009/147/CE del 30/11/2009 e il coordinamento e gestione delle procedure di Valutazione d'incidenza con riferimento alle suddette Direttive e ai DPR n. 357/1997 e n. 120/2003, anche in ambito di procedura VAS;

VISTO l'Atto di organizzazione n.G12268 del 19/09/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area "Protezione e gestione della biodiversità" all'Arch. Fabio Bisogni;

VISTE le Direttive Comunitarie 79/409/CEE "Uccelli" del 2 aprile 1979, sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992 con le quali viene costituita la rete ecologica europea "Natura 2000", formata dai Siti d'Importanza Comunitaria (SIC), dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 8 settembre 1997 n. 357 "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*", come modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120;

VISTO l'art. 5 del suddetto DPR che stabilisce, in relazione ai Siti Natura 2000 individuati in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, quali siano gli interventi e le attività sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza (VIncA);

VISTA la DGR n. 2146 del 19/03/1996 "*Direttiva 92/43/CEE (Habitat) Approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000*";

VISTA la DGR n. 651 del 19/07/2005 "*Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146*";

CONSIDERATO che le suddette deliberazioni identificano, tra gli altri, la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6040013 "Lago di Sabaudia", la ZSC IT6040012 "Laghi di Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell'Inferno", la ZSC IT6040018 "Dune del Circeo", la ZSC IT6040014 "Foresta Demaniale del Circeo", ricadenti del tutto o in parte nel territorio comunale di Sabaudia, la ZSC IT6040016 "Promontorio del Circeo (Quarto Caldo)" e la ZSC IT6040017 "Promontorio del Circeo (Quarto Freddo)" ricadenti del tutto o in parte nel territorio comunale di San Felice Circeo, e infine la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT6040015 "Parco Nazionale del Circeo" ricadente in entrambi i Comuni di Sabaudia e San Felice Circeo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM) 17 ottobre 2007, n. 184 "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*" e successive modificazioni;

VISTA la DGR n. 612 del 16/12/2011 "*Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928*";

VISTA la Deliberazione del Presidente del Parco Nazionale del Circeo n. 7 del 21 dicembre 2016 "*Adozione delle Misure di conservazione contenute nel Piano di Gestione della ZPS IT6040015 Parco Nazionale del Circeo nonché dei SIC ivi inclusi IT6040012, IT6040013, IT6040014, IT6040016, IT6040017, IT6040018 adottate con deliberazioni presidenziali n. 3 dell'11 febbraio 2014*";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, che definisce la procedura di valutazione di incidenza e individua tra gli effetti significativi da considerare nella valutazione di un piano, programma o progetto, quelli sulla “biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE”;

VISTA l’Intesa del 28 novembre 2019 ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) -Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 28 dicembre 2019;

VISTA la DGR n. 938/2022 “*Approvazione delle linee guida regionali in recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VInCA), ai sensi dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 novembre 2019*” e la determinazione n. G11906 del 12/09/2023 con cui la Regione Lazio, con decorrenza dal 24/09/2023, ha approvato le Linee guida regionali per la valutazione di incidenza e dato atto, tra le altre cose, della cessazione degli effetti della DGR n. 534 del 04/08/2006 “*Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza (V.I.)*”;

VISTA la Determinazione n. G09588 del 18/07/2024 “*Linee guida regionali per la valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022). Modifica e integrazione alla determinazione n. G11906 del 12/09/2023 con approvazione di ulteriori condizioni d’obbligo e della modulistica aggiornata*”;

VISTO l’art. 15, comma 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i. il quale prescrive che “*anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;

CONSIDERATO che le Linee guida regionali per la valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022), riprendendo quelle nazionali, escludono la possibilità di adottare liste di interventi esclusi aprioristicamente dalla procedura di valutazione di incidenza e introducono il concetto di “*pre-valutazione*” regionale che prevede l’individuazione da parte della Regione di categorie di progetti, piani e attività (cosiddette “*categorie pre-valutate*”) che non determinano incidenze significative sui Siti Natura 2000, in relazione agli habitat e alle specie tutelati da ciascun Sito; per queste categorie la procedura di valutazione di incidenza può essere attuata mediante *screening* di incidenza semplificato con “*pre-valutazione/verifica di corrispondenza*”;

CONSIDERATO che le Linee guida regionali indicano che “*la procedura di Verifica di Corrispondenza consiste nella verifica di conformità tecnico-amministrativa tra le caratteristiche della proposta presentata dal Proponente e gli elementi caratterizzanti le tipologie di interventi ed attività pre-valutati, già assoggettati positivamente a screening di incidenza. [...] La Verifica di Corrispondenza (VC) alla pre-valutazione regionale degli interventi e attività è svolta dal Soggetto gestore del sito Natura 2000 (con esclusione degli Enti gestori delle Aree Protette Nazionali a meno che non siano raggiunti accordi specifici tra la Regione e gli stessi, nel qual caso la competenza va al Soggetto gestore del sito) oppure dall’ente competente al titolo abilitativo comunque denominato, previo accordo tra i due enti ai sensi dell’art. 15 della l. 241/1990*” (DGR n. 938/2022, Allegato A, par. 2.3.2);

CONSIDERATO che il citato DM 17 ottobre 2007, n. 184 dispone che per le ZSC e ZPS o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale, la gestione rimane affidata all'Ente gestore dell'area protetta (art. 2 comma 3 e art. 3 comma 4) e quindi l'Ente Parco nazionale del Circeo è Soggetto gestore dei Siti Natura 2000 sopra menzionati per le porzioni ricadenti nell'Area protetta;

DATO ATTO che la Regione Lazio non ha individuato un Soggetto gestore (Ente regionale) per le porzioni dei Siti citati non ricadenti in Aree protette nazionali;

CONSIDERATO quindi che a oggi, per interventi nei Siti Natura 2000 citati, la procedura di *screening* di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza è espletata dalla Regione Lazio, in qualità di Autorità competente per la VInCA, non essendo stati formalizzati specifici accordi con l'Ente Parco nazionale del Circeo e assolvendo la Regione al ruolo di Soggetto gestore per le porzioni di Siti esterni al Parco nazionale;

VISTA la Determinazione n. G16256 del 23/12/2021 "*Pronuncia di valutazione d'incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997 e delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (GU n. 303 del 28/12/2019) - PRE-VALUTAZIONE sulle Categorie 'Interventi Edilizi (Cat. 1)', 'Interventi su reti tecnologiche e infrastrutture viarie e ferroviarie (Cat. 2)' e 'Installazione di impianti su strutture esistenti (Cat. 3)'*" con cui sono state approvate categorie prevalutate di interventi edili e infrastrutturali;

CONSIDERATO che le Amministrazioni comunali sono l'ente competente al rilascio del titolo abilitativo (espresso o tacito) per tutti o parte degli interventi riconducibili alle seguenti categorie prevalutate individuate dalla Determinazione n. G16256 del 23/12/2021:

- *Cat. 1.1 - Interventi edilizi di qualsiasi natura realizzati nelle zone A (centri storici) e nelle zone B (di completamento) di cui all'art. 2 del DM LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 e s.m.i.;*
- *Cat. 1.2 - Interventi edilizi di opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente legittimamente autorizzato (compresa la demolizione e ricostruzione) che non comporti aumento di volumetria e superficie né variazione dell'area di sedime. Non si applica a strutture isolate quali rifugi, vecchi stazzi o bivacchi escursionistici.*
- *Cat. 1.3 - Altri interventi edilizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)".*
- *Cat. 1.4 - Altri interventi edilizi e realizzazione di opere pertinenziali ad edifici esistenti (tettoie, annessi, box, verande), in assenza di consumo permanente di habitat naturali;*
- *Cat. 1.5 - Interventi di adeguamento tecnologico resi obbligatori dalle normative vigenti in materia di sicurezza, abbattimento di barriere architettoniche;*
- *Cat. 2.1 - Manutenzione ordinaria della rete idrica, fognaria, elettrica, telefonica, stradale, ferroviaria, gasdotti e oleodotti e interventi straordinari di ripristino sulle reti suddette, a seguito di guasti o anomalie che comportino danni o disagi per le utenze e/o l'ambiente;*
- *Cat. 2.2 - Realizzazione di infrastrutture lineari interrate che interessano, sia in fase di esercizio che di cantiere, esclusivamente il sedime stradale esistente;*
- *Cat. 2.3 - Realizzazione e manutenzione di opere di allacciamento alle reti tecnologiche di utenze domestiche;*
- *Cat. 2.4 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'armamento ferroviario in attività e delle aree e opere ad esso connesse;*
- *Cat. 2.6 - Realizzazione e manutenzione di opere di regimazione idraulica di strade e ferrovie, nelle strette adiacenze delle infrastrutture (max 4 metri);*

- *Cat. 2.7 - Messa in opera e manutenzione di barriere stradali e ferroviarie protettive, di segnaletica stradale e ferroviaria, sia verticale che orizzontale, e degli impianti di illuminazione su sedimi esistenti o nelle loro strette adiacenze (4 metri);*
- *Cat. 3.2 - Installazione e sostituzione di ripetitori, parabole, antenne e altri elementi su tralicci già esistenti;*

CONSIDERATO che non vi è rilascio di titolo abilitativo da parte delle Amministrazioni comunali per alcuni interventi riconducibili alle categorie prevalutate tra i quali in particolare gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del DPR n. 380/2001 e gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del medesimo DPR n. 380/2001 nonché al Decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il par. 2.2 delle Linee guida regionali che prevede l'individuazione, da parte delle regioni, delle cosiddette "Condizioni d'Obbligo" (CO) con le quali si intende una lista di indicazioni standard che il proponente, al momento della presentazione dell'istanza, deve integrare formalmente nella proposta assumendosi la responsabilità della loro piena attuazione;

RICHIAMATA la determinazione n. G09588 del 18/07/2024 con cui sono stati approvati l'attuale elenco delle Condizioni d'Obbligo e la modulistica aggiornata della procedura di valutazione di incidenza e che, tra le altre cose, ha corretto la denominazione della Cat. 1.3 contenuta nella Determinazione n. G16256 del 23/12/2021;

CONSIDERATO che sotto il profilo operativo, in linea generale, la procedura di *screening* di valutazione di incidenza semplificato mediante Verifica di Corrispondenza viene avviata mediante presentazione di uno specifico modello ("Modello B"), l'istruttoria dell'Autorità competente viene formalizzata mediante una "Scheda di verifica di corrispondenza" pubblicata nella sezione di Valutazione di incidenza del Sito *Internet* regionale e l'esito della verifica di corrispondenza tra la proposta e le caratteristiche dell'intervento pre-valutato viene riportato nell'atto autorizzativo finale di rilascio del titolo abilitativo, quando previsto, come conclusione della procedura di *screening* di incidenza derivante da pre-valutazione (DGR n. 938/2022, Allegato A, par. 2.3.2);

CONSIDERATO che, in base alle Linee guida regionali, per gli interventi ricadenti nelle tipologie di cui all'art. 6 (interventi di edilizia libera) e 6-bis (interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata – CILA) del DPR n. 380/2001 la presentazione del Modello B al Soggetto gestore del Sito Natura 2000 ha valore di comunicazione e che, come specificato nella Determinazione n. G16256/2021, l'Autorità competente si esprime in caso di esito negativo della verifica entro un termine di 15 giorni, decorsi i quali in mancanza di comunicazioni la proposta si considera assentita;

CONSIDERATO che l'espletamento della verifica di corrispondenza da parte della Regione Lazio, che come detto avviene per interventi ricadenti nei Siti Natura 2000 privi di Soggetti Gestori individuati dalla Regione e in quelli con Soggetti gestori individuati ai sensi del citato DM 17 ottobre 2007, n. 184 con cui non sono stati formalizzati specifici accordi, rallenta l'iter procedurale del rilascio di titoli abilitativi e rappresenta un aggravio amministrativo per interventi che, tra l'altro, fino alla data di entrata in vigore della DGR n. 938/2022 risultavano in parte esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza per effetto della citata DGR n. 534/2006;

CONSIDERATO, alla luce dell'esperienza istruttoria acquisita dall'approvazione delle Linee guida regionali fino a oggi, che le istanze di *screening* di incidenza semplificato pervenute dai territori dei Comuni di Sabaudia e di San Felice Circeo riguardano in gran parte interventi

edili di ridotta entità localizzati in aree urbanizzate e quindi in contesti di scarsa o nulla rilevanza sotto il profilo ambientale;

RITENUTO che l'affidamento alle Amministrazioni comunali di Sabaudia e San Felice Circeo della procedura di *screening* di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza per gli interventi riconducibili ad alcune categorie prevalutate possa produrre uno snellimento amministrativo, consentire una più celere risposta alle esigenze del territorio e garantire inoltre una verifica più efficiente e coerente degli aspetti urbanistici di competenza comunale;

RITENUTO pertanto di affidare alle Amministrazioni comunali di Sabaudia e San Felice Circeo la procedura di *screening* di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza per tutti gli interventi riconducibili a una determinata categoria prevalutata, includendo quindi anche gli interventi per i quali le Amministrazioni non sono titolari di un iter abilitativo (come gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di edilizia libera), per evitare un'eccessiva frammentazione procedurale;

CONSIDERATO che le Linee guida nazionali raccomandano che le Autorità delegate alla VInCA siano in possesso delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura di valutazione di incidenza, compreso il livello 1 di *screening* di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza;

RITENUTO quindi che le Amministrazioni comunali di Sabaudia e San Felice Circeo, informate e debitamente istruite dall'Autorità VInCA, possano svolgere la procedura di *screening* di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza su tutti gli interventi riconducibili alle seguenti categorie prevalutate:

- Cat. 1.1 - Interventi edili di qualsiasi natura realizzati nelle zone A (centri storici) e nelle zone B (di completamento) di cui all'art. 2 del DM LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 e s.m.i.;
- Cat. 1.2 - Interventi edili di opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente legittimamente autorizzato (compresa la demolizione e ricostruzione) che non comporti aumento di volumetria e superficie né variazione dell'area di sedime. Non si applica a strutture isolate quali rifugi, vecchi stazzi o bivacchi escursionistici;
- Cat. 1.3 - Altri interventi edili di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)";
- Cat. 1.4 - Altri interventi edili e realizzazione di opere pertinenziali ad edifici esistenti (tettoie, annessi, box, verande), in assenza di consumo permanente di habitat naturali;
- Cat. 1.5 - Interventi di adeguamento tecnologico resi obbligatori dalle normative vigenti in materia di sicurezza, abbattimento di barriere architettoniche;
- Cat. 2.1 - Manutenzione ordinaria della rete idrica, fognaria, elettrica, telefonica, stradale, ferroviaria, gasdotti e oleodotti e interventi straordinari di ripristino sulle reti suddette, a seguito di guasti o anomalie che comportino danni o disagi per le utenze e/o l'ambiente;
- Cat. 2.2 - Realizzazione di infrastrutture lineari interrate che interessano, sia in fase di esercizio che di cantiere, esclusivamente il sedime stradale esistente;
- Cat. 2.3 - Realizzazione e manutenzione di opere di allacciamento alle reti tecnologiche di utenze domestiche;
- Cat. 2.4 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'armamento ferroviario in attività e delle aree e opere ad esso connesse;
- Cat. 2.6 - Realizzazione e manutenzione di opere di regimazione idraulica di strade e ferrovie, nelle strette adiacenze delle infrastrutture (max 4 metri);

- Cat. 2.7 - Messa in opera e manutenzione di barriere stradali e ferroviarie protettive, di segnaletica stradale e ferroviaria, sia verticale che orizzontale, e degli impianti di illuminazione su sedimi esistenti o nelle loro strette adiacenze (4 metri);
- Cat. 3.2 - Installazione e sostituzione di ripetitori, parabole, antenne e altri elementi su tralicci già esistenti;

CONSIDERATO che, come previsto nelle Linee guida regionali, le categorie prevalutate sono oggetto di aggiornamento e integrazione mediante determinazioni della Direzione regionale competente per la procedura di valutazione di incidenza;

RITENUTO quindi di approvare gli Schemi di Accordo tra la Regione Lazio e, rispettivamente, il Comune di Sabaudia e il Comune di San Felice Circeo, allegati alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale, per l'affidamento della procedura di *screening* di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza, attualmente di competenza della Regione, per tutti gli interventi, riconducibili alle categorie prevalutate sopra elencate, ricadenti all'interno dei rispettivi territori comunali;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare gli Schemi di Accordo tra la Regione Lazio e il Comune di Sabaudia (Allegato A) e tra la Regione Lazio e il Comune di San Felice Circeo (Allegato B), allegati alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale, per l'affidamento della procedura di *screening* di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza, come definita dalla DGR n. 938/2022 *"Approvazione delle linee guida regionali in recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA), ai sensi dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 novembre 2019"*, per tutti gli interventi, ricadenti nei rispettivi territori comunali, riconducibili alle seguenti categorie prevalutate individuate dalla Determinazione n. G16256 del 23/12/2021:
 - Cat. 1.1 - Interventi edilizi di qualsiasi natura realizzati nelle zone A (centri storici) e nelle zone B (di completamento) di cui all'art. 2 del DM LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 e s.m.i.;
 - Cat. 1.2 - Interventi edilizi di opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente legittimamente autorizzato (compresa la demolizione e ricostruzione) che non comporti aumento di volumetria e superficie né variazione dell'area di sedime. Non si applica a strutture isolate quali rifugi, vecchi stazzi o bivacchi escursionistici;
 - Cat. 1.3 - Altri interventi edilizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)"*;
 - Cat. 1.4 - Altri interventi edilizi e realizzazione di opere pertinenziali ad edifici esistenti (tettoie, annessi, box, verande), in assenza di consumo permanente di habitat naturali;
 - Cat. 1.5 - Interventi di adeguamento tecnologico resi obbligatori dalle normative vigenti in materia di sicurezza, abbattimento di barriere architettoniche;
 - Cat. 2.1 - Manutenzione ordinaria della rete idrica, fognaria, elettrica, telefonica, stradale, ferroviaria, gasdotti e oleodotti e interventi straordinari di ripristino sulle reti suddette, a seguito di guasti o anomalie che comportino danni o disagi per le utenze e/o l'ambiente;

- Cat. 2.2 - Realizzazione di infrastrutture lineari interrate che interessano, sia in fase di esercizio che di cantiere, esclusivamente il sedime stradale esistente;
- Cat. 2.3 - Realizzazione e manutenzione di opere di allacciamento alle reti tecnologiche di utenze domestiche;
- Cat. 2.4 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'armamento ferroviario in attività e delle aree e opere ad esso connesse;
- Cat. 2.6 - Realizzazione e manutenzione di opere di regimazione idraulica di strade e ferrovie, nelle strette adiacenze delle infrastrutture (max 4 metri);
- Cat. 2.7 - Messa in opera e manutenzione di barriere stradali e ferroviarie protettive, di segnaletica stradale e ferroviaria, sia verticale che orizzontale, e degli impianti di illuminazione su sedimi esistenti o nelle loro strette adiacenze (4 metri);
- Cat. 3.2 - Installazione e sostituzione di ripetitori, parabole, antenne e altri elementi su tralicci già esistenti.

Gli accordi tra la Regione Lazio e i Comuni di Sabaudia e di San Felice Circeo saranno sottoscritti dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di procedura di valutazione di incidenza.

La Direzione regionale competente in materia di procedura di valutazione di incidenza provvederà ad ogni adempimento amministrativo necessario a dare piena attuazione alla presente deliberazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso dinanzi agli organi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

Allegato A

SCHEMA DI ACCORDO tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'affidamento della procedura tecnico-amministrativa di Screening di valutazione di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza di interventi pre-valutati in applicazione delle Linee guida regionali per la valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022)

TRA

Regione Lazio con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 00145 Roma, CF 80143490581, rappresentata dal Direttore _____ della Direzione regionale _____, competente per la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata (di seguito “Amministrazione regionale”)

E

Comune di Sabaudia con sede in _____, C.F. _____, in persona del Rappresentante Legale _____, domiciliato per la carica presso _____ (di seguito “Amministrazione comunale” o “Comune” e congiuntamente “Parti”);

VISTI:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le Direttive Comunitarie 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE “Habitat” del 21 maggio 1992 con le quali viene costituita la rete ecologica europea “Natura 2000”, formata nel Lazio dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- il DPR n. 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, come modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, che all'art. 5 stabilisce, in relazione ai Siti Natura 2000 individuati in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, quali siano gli interventi e le attività sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza (VIncA);
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM) 17 ottobre 2007, n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e successive modificazioni;
- l'Intesa del 28 novembre 2019 ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza pubblicata su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 28 dicembre 2019;
- la DGR n. 938/2022 “Approvazione delle linee guida regionali in recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA), ai sensi dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 novembre 2019” e la determinazione n. G11906 del 12/09/2023 con cui la Regione Lazio, con decorrenza dal 24/09/2023, ha approvato le Linee guida regionali per la valutazione di incidenza (LLGG VIncA) e dato atto tra le altre cose della cessazione degli effetti della DGR n. 534 del 04/08/2006 “Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza (V.I.)”;

- la Determinazione n. G16256 del 23/12/2021 “Pronuncia di valutazione d’incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997 e delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (GU n. 303 del 28/12/2019) - PRE-VALUTAZIONE sulle Categorie ‘Interventi Edilizi (Cat. I)’, ‘Interventi su reti tecnologiche e infrastrutture viarie e ferroviarie (Cat. 2)’ e ‘Installazione di impianti su strutture esistenti (Cat. 3)’”;
- la Determinazione n. G09588 del 18/07/2024 “Linee guida regionali per la valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022). Modifica e integrazione alla determinazione n. G11906 del 12/09/2023 con approvazione di ulteriori condizioni d’obbligo e della modulistica aggiornata”;

ATTESO CHE:

- le Linee guida regionali per la valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022), riprendendo quelle nazionali di cui all’Intesa del 28 novembre 2019, escludono la possibilità di adottare liste di interventi esclusi aprioristicamente dalla procedura di Valutazione di Incidenza e introducono il concetto di “pre-valutazione” regionale che prevede l’individuazione da parte della Regione di categorie di progetti, piani e attività (cosiddette “categorie pre-valutate”) che non determinano incidenze significative sui Siti Natura 2000, in relazione agli habitat e alle specie tutelati da ciascun Sito, per le quali lo screening di incidenza può essere attuato con la procedura di screening di incidenza semplificato mediante “verifica di corrispondenza” (livello I della procedura);
- le Linee guida regionali indicano che la procedura di verifica di corrispondenza consiste nella verifica di conformità tecnico-amministrativa tra le caratteristiche della proposta presentata dal Proponente e gli elementi caratterizzanti le tipologie di interventi ed attività pre-valutati, già assoggettati positivamente a screening di incidenza; la verifica di corrispondenza (VC) alla pre-valutazione regionale degli interventi e attività è svolta dal Soggetto gestore del Sito Natura 2000 (con esclusione degli Enti gestori delle Aree protette nazionali a meno che non siano raggiunti accordi specifici tra la Regione e gli stessi) oppure dall’ente competente al titolo abilitativo comunque denominato, previo Accordo tra i due enti ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 (DGR n. 938/2022, Allegato A, sezione 2.3.2);
- i seguenti Siti della Rete Natura 2000 ricadono del tutto o in parte nel territorio comunale di Sabaudia: Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT6040015 “Parco Nazionale del Circeo”, Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6040013 “Lago di Sabaudia”, ZSC IT6040012 “Laghi di Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell’Inferno”, ZSC IT6040018 “Dune del Circeo” e ZSC IT6040014 “Foresta Demaniale del Circeo”;
- il citato DM 17 ottobre 2007, n. 184 dispone che per le ZSC e ZPS o loro porzioni, ricadenti all’interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale, la gestione rimane affidata all’Ente gestore dell’area protetta (art. 2 comma 3 e art. 3 comma 4) e quindi l’Ente Parco nazionale del Circeo è Soggetto gestore dei Siti Natura 2000 sopra menzionati per le porzioni ricadenti nell’Area protetta;
- per le porzioni dei Siti citati non ricadenti in Aree protette nazionali la Regione Lazio non ha individuato un Soggetto gestore (Ente regionale);
- a oggi, per interventi nei Siti Natura 2000 citati, la procedura di screening di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza è espletata dalla Regione Lazio, in qualità di Autorità competente per la VlncA, non essendo stati formalizzati specifici accordi con l’Ente Parco nazionale del Circeo e assolvendo la Regione al ruolo di Soggetto gestore per le porzioni di Siti esterni al Parco nazionale;
- l’Amministrazione comunale risulta l’ente competente al rilascio del titolo abilitativo (espresso o tacito) per tutti o parte degli interventi riconducibili alle seguenti categorie prevalutate individuate dalla Determinazione n. G16256 del 23/12/2021:

- “**Cat. 1.1** - Interventi edilizi di qualsiasi natura realizzati nelle zone A (centri storici) e nelle zone B (di completamento) di cui all’art. 2 del DM LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 e s.m.i.”;
- “**Cat. 1.2** - Interventi edilizi di opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente legittimamente autorizzato (compresa la demolizione e ricostruzione) che non comporti aumento di volumetria e superficie né variazione dell’area di sedime. Non si applica a strutture isolate quali rifugi, vecchi stazzi o bivacchi escursionistici”;
- “**Cat. 1.3** - Altri interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)”;
- “**Cat. 1.4** - Altri interventi edilizi e realizzazione di opere pertinenziali ad edifici esistenti (tettoie, annessi, box, verande), in assenza di consumo permanente di habitat naturali”;
- “**Cat. 1.5** - Interventi di adeguamento tecnologico resi obbligatori dalle normative vigenti in materia di sicurezza, abbattimento di barriere architettoniche”;
- “**Cat. 2.1** - Manutenzione ordinaria della rete idrica, fognaria, elettrica, telefonica, stradale, ferroviaria, gasdotti e oleodotti e interventi straordinari di ripristino sulle reti suddette, a seguito di guasti o anomalie che comportino danni o disagi per le utenze e/o l’ambiente”;
- “**Cat. 2.2** - Realizzazione di infrastrutture lineari interrate che interessano, sia in fase di esercizio che di cantiere, esclusivamente il sedime stradale esistente”;
- “**Cat. 2.3** - Realizzazione e manutenzione di opere di allacciamento alle reti tecnologiche di utenze domestiche”;
- “**Cat. 2.4** - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’armamento ferroviario in attività e delle aree e opere ad esso connesse”;
- “**Cat. 2.6** - Realizzazione e manutenzione di opere di regimazione idraulica di strade e ferrovie, nelle strette adiacenze delle infrastrutture (max 4 metri)”;
- “**Cat. 2.7** - Messa in opera e manutenzione di barriere stradali e ferroviarie protettive, di segnaletica stradale e ferroviaria, sia verticale che orizzontale, e degli impianti di illuminazione su sedimi esistenti o nelle loro strette adiacenze (4 metri)”;
- “**Cat. 3.2** - Installazione e sostituzione di ripetitori, parabole, antenne e altri elementi su tralicci già esistenti”;
- non vi è rilascio di titolo abilitativo da parte dell’Amministrazione comunale per alcuni interventi riconducibili alle categorie prevalutate tra i quali in particolare gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) e gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR n. 380/2001 e al Decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO CHE:

- sotto il profilo operativo, in linea generale, la procedura di screening di valutazione di incidenza semplificato mediante Verifica di Corrispondenza viene avviata mediante presentazione di uno specifico modello (“Modello B”), l’istruttoria dell’Autorità competente viene formalizzata mediante una “Scheda di verifica di corrispondenza” pubblicata nella sezione di Valutazione di incidenza del Sito Internet regionale e l’esito della verifica di corrispondenza tra la proposta e le caratteristiche dell’intervento pre-valutato viene riportato nell’atto autorizzativo finale di rilascio del titolo abilitativo, quando previsto, come conclusione della procedura di screening di incidenza derivante da pre-valutazione (DGR n. 938/2022, Allegato A, par. 2.3.2);
- per gli interventi prevalutati ricadenti nelle tipologie di cui all’art. 6 (interventi di edilizia libera) e 6-bis (interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata – CILA) del DPR n. 380/2001 la presentazione del Modello B al Soggetto gestore del Sito Natura 2000 ha valore di

comunicazione e che, come specificato nella Determinazione n. G16256/2021, l'Autorità competente si esprime in caso di esito negativo della verifica entro un termine di 15 giorni (questo aspetto è trattato nella nota prot. n. 1386502 del 12/11/2024 inviata al Comune di Sabaudia);

- l'espletamento della verifica di corrispondenza da parte della Regione Lazio rallenta l'iter procedurale del rilascio di titoli abilitativi e rappresenta un aggravio amministrativo per interventi che, tra l'altro, fino alla data di entrata in vigore della DGR n. 938/2022 risultavano in parte esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza per effetto della citata DGR n. 534/2006;
- alla luce dell'esperienza istruttoria acquisita dall'approvazione delle Linee guida regionali fino a oggi, le istanze di screening di incidenza semplificato pervenute dal territorio comunale riguardano in gran parte interventi edilizi di ridotta entità localizzati in aree urbanizzate e quindi in contesti di scarsa o nulla rilevanza sotto il profilo ambientale;
- le Linee guida nazionali raccomandano che le Autorità delegate alla Vlnca siano in possesso delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura di valutazione di incidenza, compreso il livello I di screening di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza;

RITENUTO:

- che l'affidamento all'Amministrazione comunale della procedura di screening di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza per gli interventi riconducibili ad alcune categorie prevalutate possa produrre uno snellimento amministrativo, consentire una più celere risposta alle esigenze del territorio e garantire inoltre una verifica più efficiente e coerente degli aspetti urbanistici di competenza del Comune;
- di affidare all'Amministrazione comunale la procedura di screening di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza per tutti gli interventi riconducibili alle categorie prevalutate indicate, includendo quindi anche gli interventi per i quali l'Amministrazione non è titolare di un iter abilitativo (ad esempio gli interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi di edilizia libera), per evitare un'eccessiva frammentazione procedurale;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI SOPRA COSTITUITE CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono trascritte nel presente articolo.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della L. n. 241/1990, ha ad oggetto l'affidamento al Comune di Sabaudia della competenza in merito all'espletamento della procedura di screening di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza (livello I della procedura di valutazione di incidenza), come descritta nelle Linee guida regionali della valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022), relativamente a interventi riferibili alle seguenti categorie prevalutate, individuate dalla Determinazione n. G16256 del 23/12/2021:

- Cat. I.1 - Interventi edilizi di qualsiasi natura realizzati nelle zone A (centri storici) e nelle zone B (di completamento) di cui all'art. 2 del DM LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 e s.m.i.;
- Cat. I.2 - Interventi edilizi di opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente legittimamente autorizzato (compresa la demolizione e ricostruzione) che non comporti aumento di volumetria e superficie

né variazione dell'area di sedime. Non si applica a strutture isolate quali rifugi, vecchi stazzi o bivacchi escursionistici;

- Cat. 1.3 - Altri interventi edilizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)”;
- Cat. 1.4 - Altri interventi edilizi e realizzazione di opere pertinenziali ad edifici esistenti (tettoie, annessi, box, verande), in assenza di consumo permanente di habitat naturali;
- Cat. 1.5 - Interventi di adeguamento tecnologico resi obbligatori dalle normative vigenti in materia di sicurezza, abbattimento di barriere architettoniche;
- Cat. 2.1 - Manutenzione ordinaria della rete idrica, fognaria, elettrica, telefonica, stradale, ferroviaria, gasdotti e oleodotti e interventi straordinari di ripristino sulle reti suddette, a seguito di guasti o anomalie che comportino danni o disagi per le utenze e/o l'ambiente;
- Cat. 2.2 - Realizzazione di infrastrutture lineari interrate che interessano, sia in fase di esercizio che di cantiere, esclusivamente il sedime stradale esistente;
- Cat. 2.3 - Realizzazione e manutenzione di opere di allacciamento alle reti tecnologiche di utenze domestiche;
- Cat. 2.4 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'armamento ferroviario in attività e delle aree e opere ad esso connesse;
- Cat. 2.6 - Realizzazione e manutenzione di opere di regimazione idraulica di strade e ferrovie, nelle strette adiacenze delle infrastrutture (max 4 metri);
- Cat. 2.7 - Messa in opera e manutenzione di barriere stradali e ferroviarie protettive, di segnaletica stradale e ferroviaria, sia verticale che orizzontale, e degli impianti di illuminazione su sedimi esistenti o nelle loro strette adiacenze (4 metri);
- Cat. 3.2 - Installazione e sostituzione di ripetitori, parabole, antenne e altri elementi su tralicci già esistenti.

Per gli interventi ricadenti nelle tipologie di cui all'art. 6 (interventi di edilizia libera) e 6-bis (interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata – CILA) la procedura si svolge secondo le indicazioni delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022) e della Determinazione n. G16256/2021 (l'Autorità competente si esprime in caso di esito negativo della verifica entro il termine di 15 giorni, dopodiché la proposta si considera assentita).

Art. 3 – Disciplina del rapporto

Il Comune dichiara di conoscere la normativa europea, nazionale e regionale di riferimento per la procedura di valutazione di incidenza.

Il Comune dichiara di conoscere le indicazioni tecnico-operative regionali di riferimento relative alla corretta applicazione della procedura di screening di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza (DGR 938/2022, Allegato A, Par. 2.3.2) e si impegna a rispettarle integralmente.

Il Comune si impegna ad utilizzare, per l'espletamento della Verifica di Corrispondenza, il Modello denominato “Scheda di verifica di corrispondenza” pubblicato nella sezione di Valutazione di incidenza del Sito Internet regionale.

Il Comune si impegna a coinvolgere l'Autorità regionale competente per la VInCA in questioni interpretative ricercando una risoluzione congiunta delle problematiche per assicurare uniformità e armonizzazione dell'attività amministrativa.

Il Comune si impegna a trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione riguardante l'applicazione del presente Accordo.

L'Amministrazione regionale si impegna a comunicare tempestivamente al Comune gli aggiornamenti normativi e procedurali riguardanti la procedura di screening di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza e a promuovere azioni formative.

L'Amministrazione regionale, su richiesta del Comune, si impegna a promuovere eventi formativi e di aggiornamento rivolti ad altri portatori di interesse sulla materia oggetto del presente Accordo.

Art. 4 – Modalità di svolgimento delle attività amministrative

Le modalità di svolgimento delle attività amministrative affidate al Comune sono descritte nelle Linee guida regionali della valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022) e nelle determinazioni n. G16256 del 23/12/2021 e n. G09588 del 18/07/2024, in cui sono elencate le categorie prevalutate con le relative Condizioni d'Obbligo e ambito di applicazione.

Art. 5 – Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare per garantire il pieno ed efficace espletamento della procedura di screening di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza anche attraverso il costante confronto e la partecipazione a tavoli tecnici per il superamento di eventuali problematiche e l'adozione di azioni correttive.

Le Parti si impegnano reciprocamente a mettere a disposizione le rispettive conoscenze e capacità e ogni informazione necessaria all'espletamento delle attività delegate.

Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare nell'ambito delle verifiche condotte dalle Autorità preposte ai controlli per la verifica dell'ottemperanza delle Condizioni d'Obbligo da parte dei proponenti.

Art. 6 – Durata dell'Accordo

L'Accordo ha durata di 5 anni decorrenti dalla data del suo perfezionamento, con possibilità di rinnovo espresso con apposito provvedimento da concordare entro il mese precedente la scadenza.

Art. 7 – Oneri

Non sono previsti oneri per la realizzazione del presente Accordo.

Art. 8 – Referenti

Le Parti si impegnano ad individuare i rispettivi referenti delle attività tecnico amministrative e a comunicarne i nominativi con successivo scambio di corrispondenza.

Art. 9 – Proprietà e Riservatezza

Tutti i risultati e le informazioni derivanti dall'esecuzione dell'Accordo saranno di proprietà comune delle parti.

Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni, ai dati e alle notizie di qualsivoglia natura che esse si scambieranno durante l'esecuzione dell'Accordo.

Art. 10 – Tutela della Privacy

Tutti i dati forniti/acquisiti per la redazione e l'esecuzione dell'Accordo saranno trattati dalle Parti nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016.

Art. 11 – Gestione delle controversie

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'esecuzione dell'Accordo verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora ciò non fosse possibile il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 12 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto nell'Accordo si applicano le norme del Codice Civile.

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale in un unico originale informatico, ex art. 24 del Codice Amministrazione Digitale, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per l'Amministrazione regionale

Per il Comune di Sabaudia

Allegato B

SCHEMA DI ACCORDO tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'affidamento della procedura tecnico-amministrativa di Screening di valutazione di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza di interventi pre-valutati in applicazione delle Linee guida regionali per la valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022)

TRA

Regione Lazio con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 00145 Roma, CF 80143490581, rappresentata dal Direttore _____ della Direzione regionale _____, competente per la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata (di seguito “Amministrazione regionale”)

E

Comune di San Felice Circeo con sede in _____, C.F. _____, in persona del Rappresentante Legale _____, domiciliato per la carica presso _____ (di seguito “Amministrazione comunale” o “Comune” e congiuntamente “Parti”);

VISTI:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le Direttive Comunitarie 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE “Habitat” del 21 maggio 1992 con le quali viene costituita la rete ecologica europea “Natura 2000”, formata nel Lazio dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- il DPR n. 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, come modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, che all'art. 5 stabilisce, in relazione ai Siti Natura 2000 individuati in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, quali siano gli interventi e le attività sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza (VIncA);
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM) 17 ottobre 2007, n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e successive modificazioni;
- l'Intesa del 28 novembre 2019 ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza pubblicata su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 28 dicembre 2019;
- la DGR n. 938/2022 “Approvazione delle linee guida regionali in recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA), ai sensi dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 novembre 2019” e la determinazione n. G11906 del 12/09/2023 con cui la Regione Lazio, con decorrenza dal 24/09/2023, ha approvato le Linee guida regionali per la valutazione di incidenza (LLGG VIncA) e dato atto tra le altre cose della cessazione degli effetti della DGR n. 534 del 04/08/2006 “Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza (V.I.)”;

- la Determinazione n. G16256 del 23/12/2021 “Pronuncia di valutazione d’incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997 e delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (GU n. 303 del 28/12/2019) - PRE-VALUTAZIONE sulle Categorie ‘Interventi Edilizi (Cat. I)’, ‘Interventi su reti tecnologiche e infrastrutture viarie e ferroviarie (Cat. 2)’ e ‘Installazione di impianti su strutture esistenti (Cat. 3)’”;
- la Determinazione n. G09588 del 18/07/2024 “Linee guida regionali per la valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022). Modifica e integrazione alla determinazione n. G11906 del 12/09/2023 con approvazione di ulteriori condizioni d’obbligo e della modulistica aggiornata”;

ATTESO CHE:

- le Linee guida regionali per la valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022), riprendendo quelle nazionali di cui all’Intesa del 28 novembre 2019, escludono la possibilità di adottare liste di interventi esclusi aprioristicamente dalla procedura di Valutazione di Incidenza e introducono il concetto di “pre-valutazione” regionale che prevede l’individuazione da parte della Regione di categorie di progetti, piani e attività (cosiddette “categorie pre-valutate”) che non determinano incidenze significative sui Siti Natura 2000, in relazione agli habitat e alle specie tutelati da ciascun Sito, per le quali lo screening di incidenza può essere attuato con la procedura di screening di incidenza semplificato mediante “verifica di corrispondenza” (livello I della procedura);
- le Linee guida regionali indicano che la procedura di verifica di corrispondenza consiste nella verifica di conformità tecnico-amministrativa tra le caratteristiche della proposta presentata dal Proponente e gli elementi caratterizzanti le tipologie di interventi ed attività pre-valutati, già assoggettati positivamente a screening di incidenza; la verifica di corrispondenza (VC) alla pre-valutazione regionale degli interventi e attività è svolta dal Soggetto gestore del Sito Natura 2000 (con esclusione degli Enti gestori delle Aree protette nazionali a meno che non siano raggiunti accordi specifici tra la Regione e gli stessi) oppure dall’ente competente al titolo abilitativo comunque denominato, previo Accordo tra i due enti ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 (DGR n. 938/2022, Allegato A, sezione 2.3.2);
- i seguenti Siti della Rete Natura 2000 ricadono del tutto o in parte nel territorio comunale di San Felice Circeo: Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT6040015 “Parco Nazionale del Circeo”, Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6040016 “Promontorio del Circeo (Quarto Caldo)”, ZSC IT6040017 “Promontorio del Circeo (Quarto Freddo)”;
- il citato DM 17 ottobre 2007, n. 184 dispone che per le ZSC e ZPS o loro porzioni, ricadenti all’interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale, la gestione rimane affidata all’Ente gestore dell’area protetta (art. 2 comma 3 e art. 3 comma 4) e quindi l’Ente Parco nazionale del Circeo è Soggetto gestore dei Siti Natura 2000 sopra menzionati per le porzioni ricadenti nell’Area protetta;
- per le porzioni dei Siti citati non ricadenti in Aree protette nazionali la Regione Lazio non ha individuato un Soggetto gestore (Ente regionale);
- a oggi, per interventi nei Siti Natura 2000 citati, la procedura di screening di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza è espletata dalla Regione Lazio, in qualità di Autorità competente per la VlncA, non essendo stati formalizzati specifici accordi con l’Ente Parco nazionale del Circeo e assolvendo la Regione al ruolo di Soggetto gestore per le porzioni di Siti esterni al Parco nazionale;
- l’Amministrazione comunale risulta l’ente competente al rilascio del titolo abilitativo (espresso o tacito) per tutti o parte degli interventi riconducibili alle seguenti categorie prevalutate individuate dalla Determinazione n. G16256 del 23/12/2021:
 - “**Cat. I.1** - Interventi edilizi di qualsiasi natura realizzati nelle zone A (centri storici) e nelle zone B (di completamento) di cui all’art. 2 del DM LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 e s.m.i.”;

- “**Cat. 1.2** - Interventi edilizi di opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente legittimamente autorizzato (compresa la demolizione e ricostruzione) che non comporti aumento di volumetria e superficie né variazione dell’area di sedime. Non si applica a strutture isolate quali rifugi, vecchi stazzi o bivacchi escursionistici”;
- “**Cat. 1.3** - Altri interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)”;
- “**Cat. 1.4** - Altri interventi edilizi e realizzazione di opere pertinenziali ad edifici esistenti (tettoie, annessi, box, verande), in assenza di consumo permanente di habitat naturali”;
- “**Cat. 1.5** - Interventi di adeguamento tecnologico resi obbligatori dalle normative vigenti in materia di sicurezza, abbattimento di barriere architettoniche”;
- “**Cat. 2.1** - Manutenzione ordinaria della rete idrica, fognaria, elettrica, telefonica, stradale, ferroviaria, gasdotti e oleodotti e interventi straordinari di ripristino sulle reti suddette, a seguito di guasti o anomalie che comportino danni o disagi per le utenze e/o l’ambiente”;
- “**Cat. 2.2** - Realizzazione di infrastrutture lineari interrate che interessano, sia in fase di esercizio che di cantiere, esclusivamente il sedime stradale esistente”;
- “**Cat. 2.3** - Realizzazione e manutenzione di opere di allacciamento alle reti tecnologiche di utenze domestiche”;
- “**Cat. 2.4** - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’armamento ferroviario in attività e delle aree e opere ad esso connesse”;
- “**Cat. 2.6** - Realizzazione e manutenzione di opere di regimazione idraulica di strade e ferrovie, nelle strette adiacenze delle infrastrutture (max 4 metri)”;
- “**Cat. 2.7** - Messa in opera e manutenzione di barriere stradali e ferroviarie protettive, di segnaletica stradale e ferroviaria, sia verticale che orizzontale, e degli impianti di illuminazione su sedimi esistenti o nelle loro strette adiacenze (4 metri)”;
- “**Cat. 3.2** - Installazione e sostituzione di ripetitori, parabole, antenne e altri elementi su tralicci già esistenti”;
- non vi è rilascio di titolo abilitativo da parte dell’Amministrazione comunale per alcuni interventi riconducibili alle categorie prevalutate tra i quali in particolare gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) e gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR n. 380/2001 e al Decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO CHE:

- sotto il profilo operativo, in linea generale, la procedura di screening di valutazione di incidenza semplificato mediante Verifica di Corrispondenza viene avviata mediante presentazione di uno specifico modello (“Modello B”), l’istruttoria dell’Autorità competente viene formalizzata mediante una “Scheda di verifica di corrispondenza” pubblicata nella sezione di Valutazione di incidenza del Sito Internet regionale e l’esito della verifica di corrispondenza tra la proposta e le caratteristiche dell’intervento pre-valutato viene riportato nell’atto autorizzativo finale di rilascio del titolo abilitativo, quando previsto, come conclusione della procedura di screening di incidenza derivante da pre-valutazione (DGR n. 938/2022, Allegato A, par. 2.3.2);
- per gli interventi prevalutati ricadenti nelle tipologie di cui all’art. 6 (interventi di edilizia libera) e 6-bis (interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata – CILA) del DPR n. 380/2001 la presentazione del Modello B al Soggetto gestore del Sito Natura 2000 ha valore di comunicazione e che, come specificato nella Determinazione n. G16256/2021, l’Autorità competente si esprime in caso di esito negativo della verifica entro un termine di 15 giorni

(questo aspetto è trattato in una nota - prot. n. 1386502 del 12/11/2024 - inviata al Comune di Sabaudia);

- l'espletamento della verifica di corrispondenza da parte della Regione Lazio rallenta l'iter procedurale del rilascio di titoli abilitativi e rappresenta un aggravio amministrativo per interventi che, tra l'altro, fino alla data di entrata in vigore della DGR n. 938/2022 risultavano in parte esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza per effetto della citata DGR n. 534/2006;
- alla luce dell'esperienza istruttoria acquisita dall'approvazione delle Linee guida regionali fino a oggi, le istanze di screening di incidenza semplificato pervenute dal territorio comunale riguardano in gran parte interventi edilizi di ridotta entità localizzati in aree urbanizzate e quindi in contesti di scarsa o nulla rilevanza sotto il profilo ambientale;
- le Linee guida nazionali raccomandano che le Autorità delegate alla Vlnca siano in possesso delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura di valutazione di incidenza, compreso il livello I di screening di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza;

RITENUTO:

- che l'affidamento all'Amministrazione comunale della procedura di screening di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza per gli interventi riconducibili ad alcune categorie prevalutate possa produrre uno snellimento amministrativo, consentire una più celere risposta alle esigenze del territorio e garantire inoltre una verifica più efficiente e coerente degli aspetti urbanistici di competenza del Comune;
- di affidare all'Amministrazione comunale la procedura di screening di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza per tutti gli interventi riconducibili alle categorie prevalutate indicate, includendo quindi anche gli interventi per i quali l'Amministrazione non è titolare di un iter abilitativo (ad esempio gli interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi di edilizia libera), per evitare un'eccessiva frammentazione procedurale;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI SOPRA COSTITUITE CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. I – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono trascritte nel presente articolo.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della L. n. 241/1990, ha ad oggetto l'affidamento al Comune di San Felice Circeo della competenza in merito all'espletamento della procedura di screening di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza (livello I della procedura di valutazione di incidenza), come descritta nelle Linee guida regionali della valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022), relativamente a interventi riferibili alle seguenti categorie prevalutate, individuate dalla Determinazione n. G16256 del 23/12/2021:

- Cat. I.1 - Interventi edilizi di qualsiasi natura realizzati nelle zone A (centri storici) e nelle zone B (di completamento) di cui all'art. 2 del DM LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 e s.m.i.;
- Cat. I.2 - Interventi edilizi di opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente legittimamente autorizzato (compresa la demolizione e ricostruzione) che non comporti aumento di volumetria e superficie né variazione dell'area di sedime. Non si applica a strutture isolate quali rifugi, vecchi stazzi o bivacchi escursionistici;

- Cat. 1.3 - Altri interventi edili di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)”;
- Cat. 1.4 - Altri interventi edili e realizzazione di opere pertinenziali ad edifici esistenti (tettoie, annessi, box, verande), in assenza di consumo permanente di habitat naturali;
- Cat. 1.5 - Interventi di adeguamento tecnologico resi obbligatori dalle normative vigenti in materia di sicurezza, abbattimento di barriere architettoniche;
- Cat. 2.1 - Manutenzione ordinaria della rete idrica, fognaria, elettrica, telefonica, stradale, ferroviaria, gasdotti e oleodotti e interventi straordinari di ripristino sulle reti suddette, a seguito di guasti o anomalie che comportino danni o disagi per le utenze e/o l’ambiente;
- Cat. 2.2 - Realizzazione di infrastrutture lineari interrate che interessano, sia in fase di esercizio che di cantiere, esclusivamente il sedime stradale esistente;
- Cat. 2.3 - Realizzazione e manutenzione di opere di allacciamento alle reti tecnologiche di utenze domestiche;
- Cat. 2.4 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’armamento ferroviario in attività e delle aree e opere ad esso connesse;
- Cat. 2.6 - Realizzazione e manutenzione di opere di regimazione idraulica di strade e ferrovie, nelle strette adiacenze delle infrastrutture (max 4 metri);
- Cat. 2.7 - Messa in opera e manutenzione di barriere stradali e ferroviarie protettive, di segnaletica stradale e ferroviaria, sia verticale che orizzontale, e degli impianti di illuminazione su sedimi esistenti o nelle loro strette adiacenze (4 metri);
- Cat. 3.2 - Installazione e sostituzione di ripetitori, parabole, antenne e altri elementi su tralicci già esistenti.

Per gli interventi ricadenti nelle tipologie di cui all'art. 6 (interventi di edilizia libera) e 6-bis (interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata – CILA) la procedura si svolge secondo le indicazioni delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022) e della Determinazione n. G16256/2021 (l’Autorità competente si esprime in caso di esito negativo della verifica entro il termine di 15 giorni, dopodiché la proposta si considera assentita).

Art. 3 – Disciplina del rapporto

Il Comune dichiara di conoscere la normativa europea, nazionale e regionale di riferimento per la procedura di valutazione di incidenza.

Il Comune dichiara di conoscere le indicazioni tecnico-operative regionali di riferimento relative alla corretta applicazione della procedura di screening di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza (DGR 938/2022, Allegato A, Par. 2.3.2) e si impegna a rispettarle integralmente.

Il Comune si impegna ad utilizzare, per l'espletamento della Verifica di Corrispondenza, il Modello denominato “Scheda di verifica di corrispondenza” pubblicato nella sezione di Valutazione di incidenza del Sito Internet regionale.

Il Comune si impegna a coinvolgere l’Autorità regionale competente per la VlnCA in questioni interpretative ricercando una risoluzione congiunta delle problematiche per assicurare uniformità e armonizzazione dell’attività amministrativa.

Il Comune si impegna a trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione riguardante l'applicazione del presente Accordo.

L’Amministrazione regionale si impegna a comunicare tempestivamente al Comune gli aggiornamenti normativi e procedurali riguardanti la procedura di screening di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza e a promuovere azioni formative.

L’Amministrazione regionale, su richiesta del Comune, si impegna a promuovere eventi formativi e di aggiornamento rivolti ad altri portatori di interesse sulla materia oggetto del presente Accordo.

Art. 4 – Modalità di svolgimento delle attività amministrative

Le modalità di svolgimento delle attività amministrative affidate al Comune sono descritte nelle Linee guida regionali della valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022) e nelle determinazioni n. G16256 del 23/12/2021 e n. G09588 del 18/07/2024, in cui sono elencate le categorie prevalutate con le relative Condizioni d’Obbligo e ambito di applicazione.

Art. 5 – Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare per garantire il pieno ed efficace espletamento della procedura di screening di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza anche attraverso il costante confronto e la partecipazione a tavoli tecnici per il superamento di eventuali problematiche e l’adozione di azioni correttive.

Le Parti si impegnano reciprocamente a mettere a disposizione le rispettive conoscenze e capacità e ogni informazione necessaria all’espletamento delle attività delegate.

Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare nell’ambito delle verifiche condotte dalle Autorità preposte ai controlli per la verifica dell’ottemperanza delle Condizioni d’Obbligo da parte dei proponenti.

Art. 6 – Durata dell’Accordo

L’Accordo ha durata di 5 anni decorrenti dalla data del suo perfezionamento, con possibilità di rinnovo espresso con apposito provvedimento da concordare entro il mese precedente la scadenza.

Art. 7 – Oneri

Non sono previsti oneri per la realizzazione del presente Accordo.

Art. 8 – Referenti

Le Parti si impegnano ad individuare i rispettivi referenti delle attività tecnico amministrative e a comunicarne i nominativi con successivo scambio di corrispondenza.

Art. 9 – Proprietà e Riservatezza

Tutti i risultati e le informazioni derivanti dall’esecuzione dell’Accordo saranno di proprietà comune delle parti.

Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni, ai dati e alle notizie di qualsivoglia natura che esse si scambieranno durante l’esecuzione dell’Accordo.

Art. 10 – Tutela della Privacy

Tutti i dati forniti/acquisiti per la redazione e l’esecuzione dell’Accordo saranno trattati dalle Parti nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016.

Art. 11 – Gestione delle controversie

Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione e all’esecuzione dell’Accordo verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora ciò non fosse possibile il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 12 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto nell’Accordo si applicano le norme del Codice Civile.

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale in un unico originale informatico, ex art. 24 del Codice Amministrazione Digitale, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per l'Amministrazione regionale

Per il Comune di San Felice
Circeo

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suespresso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

IL PRESIDENTE
(Francesco Rocca)